

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1520/98 DEL CONSIGLIO**del 13 luglio 1998**

che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽³⁾, spetta al Consiglio adottare, alla luce dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie, al fine di garantire, su base sostenibile, lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse marine vive; che a tal fine il Consiglio può fissare misure tecniche riguardanti gli attrezzi da pesca e le relative modalità d'uso;

considerando che il regolamento (CE) n. 88/98 ⁽⁴⁾ istituisce talune misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund;

considerando che la commissione internazionale della pesca del Mar Baltico, in prosieguo denominata «commissione della pesca del Mar Baltico», istituita dalla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel Mar Baltico e nei Belt, in prosieguo denominata «Convenzione di Danzica», stabilisce le regole da applicare alle operazioni di pesca effettuate nel Mar Baltico;

considerando che con lettera 17 settembre 1997 la commissione della pesca del Mar Baltico ha notificato agli Stati contraenti talune raccomandazioni adottate nella ventitreesima sessione della Commissione intese a modificare, fra l'altro, alcune misure tecniche;

considerando che dalla Convenzione di Danzica risulta che la Comunità è tenuta ad applicare tali raccomandazioni nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund, fatte salve le obiezioni formulate secondo la procedura di cui all'articolo XI della convenzione; che non vi sono motivi per formulare tali obiezioni;

considerando che il Consiglio può fissare misure tecniche riguardanti gli attrezzi da pesca e le relative modalità d'uso,

⁽¹⁾ GU C 4 dell'8. 1. 1998, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 210 del 6. 7. 1998.

⁽³⁾ GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁴⁾ GU L 9 del 15. 1. 1998, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 88/98 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1 le disposizioni riguardanti la passera pianuzza (*Platichthys flesus*) e la passera di mare (*Pleuronectes platessa*) sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

«Specie	Zona geografica	Periodo vietato
Passera pianuzza (<i>Platichthys flesus</i>)	Sottodivisioni 26, 28 e 29 a sud di 59°30' di latitudine nord	15 febbraio — 15 maggio
Passera pianuzza	Sottodivisioni 32	1° febbraio — 30 giugno
Passera pianuzza femmina	Sottodivisioni 22, tranne le zone geografiche indicate nell'allegato II	1° febbraio — 30 aprile
Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Sottodivisioni 26, 27, 28 e 29 a sud di 59°30' di latitudine nord	15 febbraio — 15 maggio
Passera di mare femmina	Sottodivisione 22, tranne le zone geografiche indicate nell'allegato II e le sottodivisioni 24 e 25	1° febbraio — 30 aprile»

2. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Nella pesca del salmone (*Salmo salar*) e della trota di mare (*Salmo trutta*) è vietato:

- utilizzare dal 1° giugno al 15 settembre reti da posta fisse o reti da posta derivanti nelle acque delle sottodivisioni 22-31,
- utilizzare dal 15 giugno al 30 settembre reti da posta fisse o reti da posta derivanti nelle acque della sottodivisione 32,
- utilizzare dal 1° aprile al 15 novembre palangari derivanti e palangari fissi nelle acque delle sottodivisioni 22-31,
- utilizzare dal 1° luglio al 15 settembre palangari derivanti e palangari fissi nelle acque dalla sottodivisione 32.

La zona di divieto durante la stagione di chiusura delle attività di pesca è situata a partire da quattro miglia nautiche dalle linee di base. Nella zona ad est di 22°30' di longitudine est (faro di Bengtskär), all'interno delle acque territoriali e della zona di pesca della Finlandia, la pesca con palangari derivanti e palangari fissi è vietata dal 1° luglio al 15 settembre.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL
